

**CONSIGLIO DELL' ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI  
TREVISO**

**Regolamento  
“Disciplina delle sedute in videoconferenza e in  
forma mista del Consiglio dell’Ordine di Treviso”**

*Approvato dal Consiglio dell’Ordine di Treviso nella seduta del 01/07/2022  
(verbale n. 581 punto 5 Odg.)*

### **Premessa.**

Per quanto non descritto nel presente regolamento, sulle competenze, le convocazioni e le deliberazioni del consiglio, si rimanda a quanto previsto dalla disciplina che regola l'esercizio della professione di cui alla Legge 7 gennaio 1976 Nr. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 1 – Oggetto.**

Il presente regolamento intende fornire un indirizzo di comportamento utile a disciplinare la partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Ordine di Treviso tramite videoconferenza e/o forma di partecipazione mista, così come definito ai successivi articoli.

### **Articolo 2 – Definizioni.**

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- Modalità tradizionale "in presenza", ossia la partecipazione alle adunanze del Consiglio che prevede la presenza fisica dei componenti presso la sede dell'Ente, così come già normato dalla disciplina in premessa;
- Modalità "in videoconferenza", ossia la partecipazione alle adunanze del Consiglio che prevede la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, in modo simultaneo e in tempo reale, mediante adeguati strumenti di connessione audio-video. Tale modalità è autorizzata anche per eventuali altri partecipanti esterni al Consiglio (es. responsabili di servizio, collaboratori, ecc...)
- Modalità "mista", ossia la partecipazione alle adunanze del Consiglio che prevede la contemporanea adozione delle prime due modalità.

### **Articolo 3 – Modalità di convocazione e gestione.**

A discrezione del Presidente dell'Ordine di Treviso, le adunanze del Consiglio possono svolgersi, oltreché "in presenza", anche "in videoconferenza" e in modalità "mista" così come definite al precedente articolo, posto l'obbligo di segnalare la modalità prevista in sede di convocazione e di evidenziare in sede di verbale la modalità di partecipazione dei vari componenti.

La presenza assicurata in tale modalità è valida ai fini dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.

In tal senso viene assicurato l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri riconoscendo anche la partecipazione a distanza, nei limiti della compatibilità con il regolamento del Consiglio vigente.

Qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, l'adunanza del Consiglio dovrà essere tenersi "in presenza".

#### **Articolo 4 – Verifiche funzionali, criteri di partecipazione e svolgimento**

Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- consentire di accertare a chi di competenza l'identità dei Consiglieri che partecipano attraverso la contemporanea attivazione di video e audio;
- assicurare il regolare svolgimento dell'adunanza consentendo a tutti i componenti di partecipare alla discussione, nonché di esprimere il proprio voto sugli argomenti all'ordine del giorno.

Fatti salvi i criteri di svolgimento del Consiglio richiamati in premessa, ai fini della validità della seduta:

- si considerano presenti (anche ai fini del quorum) i componenti del Consiglio collegati in videoconferenza che siano stati identificati al momento del collegamento;
- sarà d'obbligo dichiarare al Presidente e/o Segretario le eventuali "entrate e uscite" dalla videoconferenza, in assenza delle quali si presume la presenza continuativa, sino a verifica o prova contraria.
- ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, potrà essere fatto un appello nel corso della riunione per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, compresa la richiesta di verifica del quorum
- fatti salvi punti precedenti, potranno essere accordate modalità di partecipazione senza video in caso di problematiche di connessione al fine di agevolare il regolare svolgimento delle riunioni.
- In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprenderla, salvo verifica del quorum.
- su eventuali controversie in merito all'applicabilità o meno di singole norme circa le modalità della seduta "in videoconferenza" e/o in forma "mista", decide il Presidente, sentito il Segretario.

#### **Articolo 5 – Responsabilità utilizzo dell'account**

Ciascun partecipante chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma di videoconferenza.

#### **Articolo 6 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine di Treviso ed entra in vigore dal 01/08/2022 e sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante lo svolgimento delle sedute telematiche del Consiglio durante lo stato di emergenza da Covid-19, adottata ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in "amministrazione trasparente", sino alla sua abrogazione e/o sostituzione.